ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE AL PUBBLICO

Il Municipio di Locarno, richiamati: gli art.li 192 LOC, 26 e 28 RALOC;

la legge cantonale sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007²;

il regolamento d'esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari del 24 settembre 2008²;

la legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986;

il regolamento d'esecuzione della legge sul demanio pubblico del 30 agosto 1994;

l'art. 112 del regolamento comunale della Città di Locarno del 17 dicembre 1990;

il piano regolatore comunale per il territorio urbano e per il territorio giurisdizionale sul Piano di Magadino

ordina:

I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina la procedura di competenza del Municipio in relazione alla posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritti percettibili dall'area pubblica, situati su fondi pubblici o privati³.

Per quanto non esplicitamente disciplinato fanno stato le specifiche norme della LImp e del RLImp.

Art. 2 Definizione

¹L'impianto pubblicitario, l'insegna, la scritta destinata al pubblico (in seguito denominati impianti) sono definiti dalla LImp e dalla RLImp.

²Alle insegne direzionali visibili dalle strade aperte al pubblico traffico (forma, dimensioni, colori) sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza federale sulla segnaletica stradale.

II AUTORIZZAZIONI

Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione

Ogni esposizione di impianti a norma dell'art. 2 della presente ordinanza è subordinato all'obbligo di autorizzazione da parte del Municipio.

L'autorizzazione è rilasciata a titolo precario e può essere revocata o modificata in qualsiasi tempo per motivi di interesse pubblico².

L'autorizzazione è personale ed è valevole unicamente per l'impianto oggetto della domanda. Ogni modifica o cambiamento dell'impianto necessita di una nuova autorizzazione. La nuova decisione è adottata conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della relativa domanda.

Art. 4 Eccezioni

Non soggiacciono all'obbligo della preventiva autorizzazione:

- gli impianti esposti in occasioni straordinarie quale sagre, manifestazioni politiche, religiose, culturali e sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori ad un mese, purché non risulti un danno o un turbamento alle bellezze naturali e al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento e non vi siano contenute pubblicità per terzi (sponsor);
- le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o di società, ecc., purché non superino la superficie di 0,5 mq, non siano luminose o di natura rifrangente²;
- le scritte dipinte o collocate entro le vetrine di negozi (esclusi gli esercizi pubblici e gli uffici), purché riferite all'attività commerciale esercitata²;

Resta riservata la procedura della notifica di costruzione qualora l'impianto dovesse concernere l'occupazione di suolo pubblico comunale.

Art. 5 <u>Divieti</u>

Sono vietati gli impianti che, per dimensione o immissione, possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio, degli edifici, alla sicurezza stradale, all'ordine pubblico e alla moralità².

Sono inoltre vietati:

- l'installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luci verso l'esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell'ambito di eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi stabiliti dagli art.li 2 ss LImp;
- la posa di impianti che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi variabili o in movimento eccettuato il caso ne sia provata la preponderante pubblica utilità;
- la posa di impianti ai pali della luce, di sostegno delle linee elettriche, sulle cabine e sugli armadi di trasformazione elettrica, sugli armadi semaforici, ai segnali stradali, ai parapetti, ai ponti, agli alberi o ai containers.

Restano riservati gli altri divieti stabiliti dalla LImp, così come quelli concernente la pubblicità di bevande alcooliche e tabacchi.

Art. 6 Obblighi

Ogni beneficiario di autorizzazione deve tenere l'impianto in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione.

Il beneficiario e, in via sussidiaria, il proprietario dell'immobile, è inoltre responsabile della rimozione dell'impianto:

- nel caso di cessazione, cessione o cambio dell'attività;
- quando, dopo richiamo scritto, non abbia provveduto a ristabilire lo stato indecoroso dell'impianto, oppure quando il suo contenuto appare in contrasto o non è più conforme con la legislazione vigente in materia.

III PROCEDURA

Art. 7² Procedura

La richiesta di autorizzazione va inoltrata in duplice copia al Municipio, utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso i Servizi del Territorio³.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa necessaria per l'esame della pratica in particolare:

- indicazione del luogo (estratto planimetrico);
- disegno in scala dell'impianto (dimensioni, immagini, colori, testo);
- almeno tre fotografie del luogo di collocazione dell'impianto;
- consenso scritto del proprietario del fondo sul quale verrà posato l'impianto.

Art. 8² Coordinamento con la licenza edilizia

Per impianti che soggiacciono alla procedura di rilascio della licenza edilizia, la domanda dev'essere inoltrata unitamente alla domanda di costruzione.

La domanda di autorizzazione alla posa di un impianto luminoso deve inoltre essere accompagnata da una relazione tecnica relativa all'intensità della luminosità dell'impianto e agli orari di funzionamento.

Art. 9² Coordinamento con il demanio cantonale

Se l'impianto viene posato o sporge sul demanio cantonale, il Municipio segue le disposizioni dell'Ufficio cantonale preposto all'applicazione della LDP e del RDP.

IV TASSE

Art. 10¹ In generale

Per ogni autorizzazione il Municipio preleva una tassa di decisione e una tassa per prestazioni speciali.

Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda e sono calcolate secondo i principi stabiliti dalla LImp.

Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica la relativa tassa è calcolata separatamente in base alle disposizioni dello specifico regolamento comunale.

Art. 11^{1,2} Tassa di decisione

Il Municipio preleva una tassa di decisione il cui importo, compreso tra un minimo di Fr. 50.-e un massimo di Fr. 2'500.-, è stabilito in base alle prestazioni e all'impegno dell'amministrazione comunale.

Il costo orario di tali prestazioni ammonta a Fr. 60.-.

Le spese per l'esecuzione di perizie e altre prestazioni sono a carico del richiedente.

Art. 12¹ Tassa per prestazioni speciali

Il richiedente è pure tenuto al pagamento di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda dovesse comportare prestazioni supplementari quali consulenze specialistiche, perizie ecc.

Art. 13 Occupazione area pubblica

L'occupazione dell'area pubblica comunale comporta il prelievo della relativa tassa annuale secondo il regolamento comunale per il prelievo delle tassa d'occupazione del suolo pubblico comunale. Restano riservate le regole concernenti il coordinamento con il demanio pubblico.

Art. 14 Esenzioni e riduzioni

Gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità sono esenti da tasse.

Per gli impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, la tassa di decisione è ridotta del 50% a condizione che non figuri alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi.

V NORME EDILIZIE

Art. 15 Norme edilizie in generale

L'esame della domanda per l'esposizione di un impianto deve accertare che lo stesso non crei, per dimensioni, emissioni, durata o aspetto estetico, pregiudizio agli edifici, al paesaggio e alla sicurezza stradale.

Art. 16 Zone di rispetto

Sono introdotte limitazioni entro il perimetro del piano di protezione del Centro storico e del Centro tradizionale di Solduno e entro il perimetro delle aree di rispetto dei beni culturali e delle aree di interesse archeologico, stabiliti dal piano regolatore.

VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17² Sanzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza, eccettuate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:

- la multa sino ad un massimo di fr. 10'000.-;
- la rimozione degli impianti esposti in violazione materiale della legislazione cantonale e/o comunale, come pure nel caso in cui sia scaduto infruttuoso il termine fissato per la presentazione della necessaria domanda in sanatoria. In ogni caso le spese di rimozione sono a carico dell'espositore;

Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli articoli 145 e seguenti LOC.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente al 1 gennaio 2002.

Adottata con risoluzione municipale no. 2273 del 30 settembre 2002 Pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 cpv. 2 LOC durante il periodo dal 4 al 19 ottobre 2002.

¹Modifiche adottate dal Municipio con risoluzione no. 401 del 26 febbraio 2004. Le modifiche entrano immediatamente in vigore.

Pubblicate agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 1° al 16 marzo 2004.

²Modifiche adottate dal Municipio con risoluzione municipale no. 7631 del 20 marzo 2019. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 22 marzo al 6 maggio 2019.

³Modifiche adottate dal Municipio con risoluzione municipale no. 7773 del 9 aprile 2019. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 18 aprile al 28 maggio 2019. Entrata in vigore: 29 maggio 2019.